

MASSIME,

che si propongono

PEL REGOLA MENTO

DEL FIUME OLONA.



1 **S**I riterranno le Leggi veglianti, e le succellive providenze per ciò, che riguarda lo spurgo delle Sorgenti, e derivazione delle Acque, la manutenzione e spurgo dell' Alveo, e la modellazione delle Bocche, e degli Edifizi, e si procurerà di ridurre a tal modellazione, per quanto sia praticabile, eziandio le Bocche, ed Edifizi superiori al Ponte di Vedano.

2 Per la rettificazione del Pericarlo avente diritto d'irrigazione, ad oggetto di formarne il corrispondente Carasso, si ritirerà la Massima adottata in un Progetto già inoltrato dagli antecedenti Sindaci al cessato Senaro, cioè, che si ritenga come bassevolmente provato il diritto sopra le acque d' Olona da quelli, che ne sostenero il possesso all' occasione del generale Censimento del 1722., riservata nel resto l' ulteriore distamina. Anzi per assicurare su questo punto l'interesse, e la quiete sociale, crederebbero i Sindaci spediente, che dal Convocato generale venisse loro assegnato il termine di sei mesi per combinare a termini di ragione la tacitazione, o compenso de' Privilegi allegati da diversi Urenti, segnatamente per Bocca aperta, i quali perciò dovessero esser preavvisati, acciocchè nel suddetto intervallo facessero presso i Sindaci le loro incombenze; passato il qual termine, e non effettuato l' amichevole conciliazione per renitenza della Parte, i suddetti Sindaci s'intenderebbero non solo abilitati, ma animati a procurare in nome del Corpo la finale risoluzione di quest' Articolo nelle vie giuridiche.

3 Per la filiazione del tempo delle irrigazioni, e dell' estrazione dell' acqua per la formazione del ghiaccio, e

e pel restamento de' Prati, e per altri usi, si riterrà quanti'è prescritto dalle N. C. Riguardo però alle irrigazioni si potrebbe rivolger l'ordine, assegnando a quelli dell'ultima Classe la giornata, ch'era stabilita per quelli della prima, cioè dalla Castellanza insù; e così successivamente, riconosciutane dal Perito la possibilità.

4 Le Licenze per semplici riparazioni dovranno spedirsi *gratis*; per le altre poi, che tendono a qualche particolar profitto, come sono quelle per l'estrazione dell'acqua ne' tempi proibiti, verrà tassata la ricognizione da pagarsi, e questa si passerà alla Cassa del Fiume: come altresì dovrà passarsi a detta Cassa ciò, che verrà tassato da chi ottiene le Licenze di far Marcire, e per la Pesca.

5 Riguardo alle Marcire si farà riconoscere dal Perito, e stabilire il sito, in cui possano annualmente essendesi senza pregiudizio della macinatura; e le Licenze si spediranno per appuntamento della Congregazione a favore de' primi concorrenti, i quali però posseggano Prati nel sito, che verrà come sopra determinato; e quando alcuni de' concorrenti, l'arreso l'esserli già compito il Pericato suscettibile della concessione, rimanessero alcuna volta esclusi, faranno, volendo, presentarsi nell'anno successivo.

6 Le multe, che si imporranno ai contravventori, o le composizioni, che se ne faranno, dovranno similmente passare alla Cassa del Fiume, e di queste si corrisponderà al Camparo, o Notificante il summentovato terzo.

7 Rettificato, che farà il Pericato da irrigarsi colle acque d'Olona, se ne formerà il Libro, o sia Catasto da tenersi nell'Archivio, con un sufficiente spazio in bianco fra una partita, e l'altra, onde possa il Canceliere del Fiume annotarvi ogn'anno le mutazioni dei Possessori. Ed a quest'oggetto faranno tenuti coloro, ne' quali seguirà o per atto tra' vivi, od a causa di morte qualche trapasso di Beni irrigati, come sopra, farne nel termine d'un mese, dopo seguito il trapasso, l'opportuna notificazione presso detto Cancellere, il quale dovrà riceverla, ed annotarla nel Libro, di cui sopra, *gratis*.

8 Le operazioni, che in passato non si potevano fare alle

Boc.

Bocche, ed Edifizi esistenti sul Fiume Olona, che coll' intervento, ed alla presenza del Giudice Commisario, del Perito d' Ufficio, del Cancelliere, e de' Campari, si faranno coll' intervento d' uno de' Sindaci delegati per la rispettiva Classe, del suddetto Perito, del Cancelliere, e di uno de' Campari; e non solo il Perito rileverà l' atto a norma della sua perizia, col carico di darne all' Archivio prontamente la relazione, ma se ne tarà anche dal Cancelliere il corrispondente rilievo, e rogito; ed il tutto egli porterà al Sindaco delegato per l' approvazione.

1878